Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Martedì, 7 dicembre 1926** **Numero 282**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Estrazione a sorte di obbligazioni 6 % in valuta legale della 1ª emissione di L. 150,000,000, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 aprile 1925 (Seconda estrazione del 1° dicembre 1926).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2313.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2001.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccòlta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2314.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2003.

Riconoscimento giuridico del Consorzio « Calabria » per la produzione e selezione sementi, in Catanzaro, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del presidente del Consorzio « Calabria » per la produzione e selezione sementi, in data 9 giugno 1926;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto di detto Consorzio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio « Calabria » per la produzione e selezione sementi, costituito in Catanzaro con rogito del notaio Pasquale Giannini del 24 febbraio 1926, è riconosciuto quale ente morale.

Art. 2.

E' approvato il suo statuto, composto di n. 19 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con l'aggiunta all'art. 16 della seguente clausola: « Il Ministero dell'economia nazionale potrà in ogni tempo, e qualora risulti un irregolare funzionamento del Consorzio, procedere allo scioglimento del Consorzio stesso ed alla nomina di un commissario per la straordinaria gestione dell'ente. La durata in carica del commissario non dovrà superare il periodo di sei mesi ».

Art. 3.

Qualora il Consorzio dovesse per qualsiasi ragione sciogliersi prima dei dieci anni di regolare funzionamento, saranno rimborsati allo Stato tanti decimi del contributo che fosse stato concesso ai sensi dei Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1314, e 3 gennaio 1926, n. 29, per quanti sono gli anni ancora da decorrere a completamento del periodo suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 15. — COOP

Statuto del Consorzio calabrese per la produzione dei semi selezionati di frumento.

Art. 1.

E' costituito con durata indefinita un Consorzio con sede in Catanzaro ai fini e per gli effetti del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1314, e del R. decreto-legge 13 gennaio 1926, n. 29.

Art. 2.

Il Consorzio nell'ambito delle Provincie calabresi si propone:

a) la produzione e la distribuzione agli agricoltori di sementi selezionate di frumenti o di altri semi per colture in rotazione col grano;

b) l'impianto dei campi di orientamento per le varietà da importarsi e di campi di selezione per le varietà locali.

Art. 3.

Il capitale del Consorzio è illimitato. Esso è costituito dal capitale sottoscritto dai soci fondatori nell'atto costitutivo del Consorzio nonchè dalle quote di contribuzione, che saranno sottoscritte da enti o privati, i quali dopo l'atto costitutivo entrino a far parte del Consorzio. Le quote di contributo non potranno essere inferiori a L. 1000.

Art. 4.

Per il raggiungimento degli scopi di cui nell'art. 2 il Consorzio si avvarrà degli incoraggiamenti finanziari dello Stato previsti dai Regi decreti-legge menzionati all'art. 1 e si sottoporrà al diretto controllo dell'Istituto nazionale di genetica. All'uopo il Consorzio chiederà il riconoscimento a sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925 e l'approvazione del proprio statuto al Ministero dell'economia nazionale che stabilirà le norme e condizioni di esercizio del detto controllo fra cui l'eventuale contributo a favore dell'Istituto di genetica in relazione all'opera prestata.

Art. 5.

Organi del Consorzio sono:
L'assemblea generale; il Consiglio amministrativo; il Collegio dei sindaci; il Collegio dei probiviri.

Art. 6.

L'assemblea generale è formata dai rappresentanti dei partecipanti del Consorzio con quote non inferiori a L. 5000. I partecipanti con quote inferiori potranno riunirsi onde formare la quota di capitale sufficiente ad inviare un loro rappresentante all'assemblea.

Art. 7.

L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno entro il primo trimestre successivo alla chiusura del bilancio annuale. Essa dovrà discutere ed esaminare il bilancio, nominare i componenti delle cariche sociali e deliberare eventualmente su altri oggetti sottoposti all'ordine

del giorno. L'assemblea generale potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo crederà necessario oppure se ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto del capitale sottoscritto.

Art. 8.

Le convocazioni delle assemblee generali saranno fatte mediante avviso da mandare ai consorziati con lettera raccomandata non meno di 15 giorni prima dell'adunanza. Per la validità delle assemblee si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti rappresentanti di consorziati per un ammontare di almeno un terzo del capitale del Consorzio. In seconda convocazione, in caso di difetto di numero della prima, l'assemblea sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti. Ogni rappresentante ha un voto per ogni quota di L. 5000 di partecipazione al capitale del Consorzio dell'ente che rappresenta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si compone di undici membri, di cui uno nominato dal Ministero dell'economia nazionale, uno dall'Istituto Vittorio Emanuele III, gli altri nove dall'assemblea generale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente ed un consigliere delegato, che durano anche essi in carica due anni. Al Consiglio è demandata l'amministrazione del Consorzio.

Art. 10.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di sei membri: le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Di essi un sindaco effettivo viene nominato dal Ministero dell'economia nazionale, un altro dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il Credito agrario nelle Calabrie. Il terzo effettivo ed i due supplenti sono nominati dall'assemblea generale. I sindaci durano in carica un anno, possono essere rieletti ed hanno le attribuzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 12.

L'assemblea generale nomina ogni due anni un Collegio di probiviri composto di tre persone. Al Collegio è deferita la soluzione inappellabile delle vertenze che potranno sorgere tra il Consorzio ed i consorziati. Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare un gettone di presenza oltre il rimborso delle spese effettive sostenute nell'interesse del Consorzio. L'emolumento ai sindaci è stabilito dall'assemblea.

Art. 13.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno: non meno di un mese prima della riunione ordinaria dell'assemblea il Consiglio di amministrazione deve presentare ai sindaci il bilancio dell'esercizio che si è chiuso; questo, corredato dalla relazione dei sindaci, rimarrà per essere esaminato da ogni consorziato nella sede del Consorzio durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

Il bilancio deve indicare esattamente i risultati attivi e passivi dell'esercizio, gli utili realmente conseguiti, le spese e le perdite.

Art. 14.

Gli utili netti saranno così distribuiti: *a*) il 10 per cento alla riserva; *b*) il 40 per cento ai soci consorziati in proporzione delle quote sottoscritte e versate; *c*) il 40 per cento da distribuirsi a titolo di premio ai soci produttori di frumento in proporzione del frumento fornito; *d*) il 10 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Per assicurare l'utile funzionamento del Consorzio è fatto obbligo ai soci produttori di frumento di fornire al Consorzio, se richiesti, almeno il 20 per cento della propria produzione annua. I contravventori saranno radiati da soci e perderanno la quota sociale da essi sottoscritta. Il prezzo del grano per i soci sarà stabilito dal Consiglio tenendo conto della distanza e della qualità.

Art. 16.

Il Consorzio è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Il Ministero potrà altresì provocare lo scioglimento del Consorzio, qualora questi non adempia alle prescrizioni contenute nei Regi decreti-legge menzionati nell'art. 1. Nel caso di scioglimento per qualsiasi causa e conseguente liquidazione, gli eventuali residui della gestione insieme con ogni altra attività saranno ripartiti fra i consorziati in proporzione della quota da ciascuno conferita.

Il Ministero dell'economia nazionale potrà in ogni tempo, e qualora risulti un irregolare funzionamento del Consorzio, procedere allo scioglimento del Consorzio stesso ed alla nomina di un commissario per la straordinaria gestione dell'ente. La durata in carica del commissario non dovrà superare il periodo di sei mesi.

Art. 17.

Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea generale ed approvate dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 18.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice di commercio in quanto applicabile.

Art. 19.

Per assicurarsi il fabbisogno di sementi da selezionare e distribuire, qualora non fosse sufficiente la quantità di frumento fornita dai consorziati e l'eventuale quantità direttamente prodotta, il Consorzio promuoverà la costituzione fra gli agricoltori della zona di una Società anonima cooperativa col preciso scopo di mettere a disposizione del Consorzio le quantità di frumento prodotte dai soci (norme e rapporti da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1912 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Messina;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926 col quale fu approvato, per la stessa Provincia, il primo elenco suppletivo di acque pubbliche;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della detta Provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, comprendente taluni corsi d'acqua e sorgenti che erano stati omessi nei due precedenti elenchi;

Visti gli atti della istruttoria esperita in base al R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al relativo regolamento

approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione del cennato schema di secondo elenco suppletivo furono prodotte le seguenti opposizioni:

1. In data 12 maggio 1925 del Consorzio irriguo dei burroni S. Nicolò Scorzone e Cocuzzaro, il quale eccepisce che i detti burroni non hanno i caratteri di demanialità, e che sulle loro acque ha diritti acquisiti per uso d'irrigazione;

2. Atto stragiudiziale 19 maggio 1925 dei signori Enrico e dott. Francesco Certo fu Giuseppe i quali si oppongono alla inclusione in elenco delle sorgive del vallone Gola dell'Orso;

3. Atto stragiudiziale 12 giugno 1925 del sig. Mezzasalma ing. Pietro fu Francesco, il quale sia in proprio che quale presidente della Commissione mandatoria degli usuari delle acque del bacino del torrente Niceto, si oppone alla inclusione in elenco delle sorgive della foresta del Niceto già espropriata e captate per l'acquedotto di Messina;

4. Atto stragiudiziale 14 giugno 1925 ad istanza del sig. Cascio cav. Raffaele il quale eccepisce la proprietà privata delle sorgive della Santissima;

5. Atto stragiudiziale 15 giugno 1925 dell'avv. Tornatola Francesco di Valerio avverso l'inclusione in elenco delle sorgive della foresta del Niceto già derivate per uso potabile del comune di Messina, e della sorgente Cambria; in via subordinata l'istante si oppone a che il limite di demanialità sia esteso a tutto il bacino imbrifero delle sorgenti;

6. Atto stragiudiziale 17 giugno 1925 ad istanza del comune di Messina che si oppone anch'esso alla inclusione in elenco delle sorgenti del Niceto dal detto Comune utilizzate per il suo acquedotto, dato che con sentenza della Corte di appello di Messina 12 marzo - 12 maggio 1912 fu esclusa la demanialità delle sorgive stesse, e dichiarato valido il contratto di acquisto 6 settembre 1900 per notaio Ciraolo: in linea subordinata il Comune chiede che la dichiarazione di demanialità delle sorgenti suddette non pregiudichi il libero godimento delle acque per l'uso potabile cui esse sono destinate;

7. Opposizione del comune di Scaletta Zanclea in data 15 giugno 1925 a salvaguardia dell'antico uso delle acque delle sorgenti Cuba e Sembasi per l'alimentazione idrica dell'abitato;

8. Opposizione del sig. Celi Ansaldo fu Francesco Paolo in data 11 giugno 1925 contro l'inclusione in elenco delle sorgenti Prestimariano del torrente Floripotema, rilevando che tali sorgenti per la loro modesta portata sono appena sufficienti alla irrigazione di un fondo del reclamante denominato Portato-Prestimariano;

9. Opposizione del sig. Cuzzaniti avv. Giuseppe in proprio e nel nome di altri cointeressati, in data 12 giugno 1925 per presunto diritto di proprietà privata della sorgente Luca, che è stata adibita all'irrigazione dei fondi degli opponenti in contrada Previdi;

10. Opposizione 10-26 giugno 1925 del sig. Giorgianni Antonino fu Crispino contro l'inclusione in elenco delle sorgenti Porta, Pomara, Balestri e Scalpello, per le quali l'opponente rileva che per la loro limitatissima importanza non rivestono il carattere di pubblico generale interesse;

11. Atto stragiudiziale 19 settembre 1925 (fuori termini) ad istanza del sig. De Luca Giuseppe, il quale afferma il diritto di proprietà sulle acque delle sorgenti Cuba e Sembasi;

Considerato in merito alla opposizione del comune di Messina che le sorgenti del Niceto per l'importanza della portata, per la loro ubicazione rispetto agli alvei dei corsi d'acqua che alimentano e principalmente per l'uso pubblico cui esse sono destinate, hanno i caratteri obbiettivi per essere dichiarate demaniali;

Che a tale dichiarazione di demanialità non osta la citata sentenza della Corte di appello di Messina, non essendo stata detta sentenza emessa in confronto del demanio dello Stato, contro il quale non può perciò essere invocata;

Che dalla iscrizione in elenco non resta in alcun modo pregiudicato il godimento delle acque da parte del comune di Messina, che potrà regolarizzarla chiedendone la concessione in via di sanatoria, salvo a regolare a norma di legge i rapporti tra il Comune ed i presunti proprietari delle acque qualora questi ne ottengano il riconoscimento del diritto di uso;

Considerato che i motivi addotti nelle altre opposizioni si possono riassumere come segue:

a) poca importanza delle sorgenti iscritte, che scaturiscono in proprietà private e servono agli usi dei fondi in cui si trovano;

b) presunta proprietà privata delle sorgenti stesse in virtù di antichi titoli di acquisto;

c) mancanza dei requisiti voluti dall'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

d) ubicazione di alcune sorgenti fuori del letto dei torrenti;

e) necessità di escludere dall'elenco il bacino imbrifero di alcuni corsi d'acqua;

Considerato circa i suddetti motivi, che i corsi d'acqua iscritti nello elenco sono costituiti da valloni o torrenti che sboccano o direttamente al mare o riversano le acque in altri torrenti o fiumi già iscritti nell'elenco principale delle acque pubbliche;

Che se qualcuno dei detti corsi d'acqua ha limitata importanza, pure tenuto conto del sistema idrografico della regione, che è scarsa di acqua e tutta percorsa da simili torrenti, non si può a meno di considerare demaniali le acque che nei detti torrenti scorrono e quelle delle sorgenti che li alimentano, per l'attitudine evidente che hanno ad uso di pubblico generale interesse;

Che la demanialità delle sorgenti iscritte in elenco dimostrata dall'uso irriguo e potabile cui le loro acque sono destinate, è inoltre confermata dalla circostanza che la maggior parte delle sorgenti ricadono entro l'alveo dei rispettivi burroni, mentre altre che affiorano in vicinanza dei valloni in cui si riversano, costituiscono il *caput fluminis* dei valloni stessi;

Considerato che l'esitenza di antichi titoli di acquisto non può infirmare la dichiarazione di demanialità delle acque, dato che la iscrizione in elenco è dichiarativa di demanialità, epperò non è concepibile l'affermazione di dominio privato su beni di uso pubblico, salva agli utenti la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'uso delle acque o la concessione in via di sanatoria;

Considerato che per tutte le anzidette ragioni le suddette opposizioni non meritano accoglimento;

Visto il voto 15 marzo 1926, n. 509, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Messina, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina.

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere estesa superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Vallone Petraria	Mare Tirreno	S. Stefano Camastra	Dalla foce alle scaturigini
2	Vallone Ar.	Id.	Id.	Id.
3	Vallone S. Giovanni	S. Stefano Camastra	Mistretta	Id.
4	Vallone Valanga	Spataro	Id.	Dallo sbocco alla rotabile per Nicosia
5	Torrente Scorsone	S. Giacomo Cortalarò o Allume	Novara Sicilia	Dallo sbocco fino alla scaturigine
6	Torrente S. Nicolò	Id.	Id.	Id.
7	Torrente Cocuzzaro	Id.	Id.	Id.
8	Vallone Luca e sorgente omonima	Torrente Mela	S. Lucia del Mela	Dallo sbocco nel torrente Mela alle scaturigini (La sorgente Luca è costituita di varie polle a destra dall'alveo del Vallone omonimo circa ml. 1,80).
9	Sorgente di Prestimariano	Torrente Floripotema	S. Lucia del Mela	Le 3 polle distanti circa ml. 50 dall'alveo del torrente Floripotema
10	Sorgente Cannitazzo e valloncello omonimo	Torrente Muto	Condrò	Dalla confluenza sino alle scaturigini
11	Torrente Impeli o Launi	Fiumara Niceto o Noceto	Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto	Dalla confluenza col torrente Pioppo alle scaturigini
12	Vallone Bottino e sorgenti omonime	Torrente Impeli o Launi	Monforte San Giorgio, S. Pier Niceto	Dalla confluenza col torrente Impeli o Launi alle scaturigini
13	Vallone Cianciana e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
14	Sorgive « Bocche d'acqua »	Id.	Id.	Il bacino imbrifero delle sorgenti stesse
15	Vallone Lariotì e sorgente omonima	Id.	Id.	Dalla confluenza col torrente Impeli alle scaturigini
16	Vallone Faraone e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
17	Vallone Femmina Morta e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
18	Valloni Imbriacaro e Scacciafica e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
19	Vallone Cambia e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
20	Vallone Ilicilunga e sorgenti omonime	Torrente Pioppo	Id.	Dalla confluenza col torrente Pioppo alle scaturigini

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
21	Vallone Pavotta e Bertuccio e sorgente Bertucio o Favara	Torrente Pioppo	Monforte San Giorgio, S. Pier Niceto	Dalla confluenza col torrente Pioppo alle scaturigini
22	Vallone Porta e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
23	Vallone Pomara e sorgente omonima	Id.	Id.	Id.
24	Vallone Balestri e Scalpello e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
25	Vallone Rocca Corvo e sorgente omonima	Id.	Id.	Id.
26	Vallone Gola dell'Orso e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
27	Vallone Fame e sorgente omonima	Id.	Id.	Id.
28	Vallone Acciarello e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
29	Vallone Colaianni e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
30	Vallone Vene e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
31	Torrente Formica	Mare Tirreno	Spadafora	Dalla foce alla sua scaturigine
32	Sorgente Veni	Torrente San Pietro influente torrente Saponara	Saponara e Rometta	Distante 20 m. circa dall'alveo del torrente San Pietro
33	Torrente Tiani	Torrente Scarcelli	Saponara Villafranca	Dalla foce alla sua scaturigine
34	Torrente Lapo	Torrente S. Caterina	Bauso	Id.
35	Torrente Orto	Mar Tirreno	Messina	Id.
36	Torrente Vani o Salice o Grottazzi	Fiumara Marmora	Gesso	Dallo sbocco alle scaturigini
37	Torrente Giudeo	Mar Tirreno	Messina	Dalla foce alla sua scaturigine
38	Torrente Lavina	Id.	Massa S. Giorgio	Dalla foce alle scaturigini
39	Torrente Bottesco o Lagana	Id.	Messina	Id.
40	Torrente Molinello	Id.	Id.	Id.
41	Torrente Papardo	Id.	Id.	Id.
42	Torrente Guardia	Mare Ionio	Id.	Id.
43	Torrente Pace	Id.	Id.	Dalla foce alla sua scaturigine
44	Torrente Scala	Torrente S. Francesco di Paola	Id.	Dalla sua confuenza col torrente S. Francesco alla sua scaturigine
45	Sorgenti Petroieni e Fontana	Torrente S. Stefano	S. Stefano di Briga	Dalla confluenza fino alla loro scaturigine
46	Sorgente Rocca	Torrente Pezzolo	Messina	Dalla confluenza col torrente Pezzolo fino alla sua scaturigine
47	Torrente Schiavo	Mare Ionio	Id.	Dalla foce fino alla sua scaturigine

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
48	Torrente Di Vieto	Mare Ionio	Scaletta Zanclea	Dalla foce fino alla sua scaturigine
49	Torrente Saponara (sorgenti Cuba e Lembasi)	Id.	Id.	Id.
50	Vallone Lamari e sorgenti omonime	Fiumara della Santissima	Fiumedinisi	Dalla confluenza con la fiumara della Santissima alle scaturigini
51	Vallini Petana e sorgenti Scodella, Valle e Sambuno	Id.	Id.	Id.
52	Vallone del Soldato e Fiumara di Samantiti	Id.	Id.	Id.
53	Vallone Vacco e suoi influenti	Fiumara di Fiumedinisi	Id.	Dalla confluenza con la fiumara di Fiumedinisi alle scaturagini
54	Torrente S. Nicolò	Torrente Sciglio	Roccalumera	Dalla confluenza col torrente Sciglio fino alla sua scaturigine
55	Torrente Badia	Torrente Pagliara	Mandanici	Dalla confluenza col torrente Pagliara fino alla sua scaturigine
56	Vallone Cavallo	Torrente Dinarini o Pagliara	Id.	Dalla confluenza col torrente Dinarini alla sua scaturigine

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926.
Nomina del presidente della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 24 ottobre 1926, n. 1908, con il quale viene concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7 della legge 3 aprile 1926, numero 563;
Visto l'art. 22 dello statuto della Confederazione anzidetta;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. rag. Corrado Marchi, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazioni.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso, in data 6 dicembre 1926, all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 1926), che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione, in data 6 dicembre 1926, ha trasmesso all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1975 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 277 del 1° dicembre 1926), che reca disposizioni sul Regio istituto orientale di Napoli.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso, in data 6 dicembre 1923, all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per conversione in legge

del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 278 del 2 dicembre 1926), concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 6 dicembre 1926, all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1974 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 277 del 1° dicembre 1926), concernente la sistemazione edilizia della Regia università di Genova.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 5 dicembre 1926, n. 3082, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 22 novembre 1926, n. 269, concernente la unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione e di esportazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica della parte della piana di Sibari e nomina della Deputazione provvisoria del nuovo ente.

Con decreto Reale in data 27 ottobre 1926, n. 6296, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre successivo al registro 20, foglio 7906, è stato costituito il Consorzio per la bonifica della parte della piana di Sibari, estendentesi dal Corigliaheto all'asse del letto del Grati, dalla foce alla confluenza del Coscile ed all'asse del letto del Coscile e di là a Torre Mordillo in provincia di Cosenza e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori:

Barone Piero Compagna, Caracciolo avv. Giuseppe, Fino avv. cav. Gaetano, Policastro avv. Francesco, Rebecchi dott. Gennaro, Ferando Marco, Pignataro Luigi, Marini avv. Alessandro, Mauro avv. Domenico, Cucci Vincenzo.

Costituzione del Consorzio per la bonifica del 2° bacino della piana di Sibari e nomina della Deputazione provvisoria del nuovo ente.

Con decreto Reale 27 ottobre 1926, n. 6296-1, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre successivo al registro 20, foglio 7908, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del 2° bacino della piana di Sibari dal Crati fino all'asse del vecchio alveo del torrente Raganello in provincia di Cosenza e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori:

Barone Longo Luigi, avv. Marini Alessandro, avv. on. Pace Francesco, marchese Gallo Guglielmo, Salerni dott. Antonio, Lanza avv. Domenico, marchese Serra Cassano Francesco, avv. on. Francesco Saverio Toscano, Paterno avv. Domenico.

La Deputazione eleggerà fra i suoi membri il presidente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente alla Cattedra di zoologia generale presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « zoologia generale » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 dicembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali conseguito in Istituto superiore del Regno o nell'Università;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria: quelle di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 27 novembre 1926.

Il direttore: A. MENOZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.